

Bando di concorso per l'erogazione di Sussidio Straordinario

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Art.1 Finalità	2
Art.2 Destinatari del beneficio.....	2
Art. 3 Requisiti	2
Art. 4 Situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, personale e/o familiare	2
Art. 5 Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso	3
Art. 6 Limiti e incompatibilità	5
Art. 7 Cause di Esclusione.....	5
Art.8 Importo del sussidio	5
Art. 9 Termini e modalità di presentazione delle domande	5
Art. 10 Valutazione delle domande	6
Art. 11 Modalità di pagamento	6
Art.12 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	7

Art.1 Finalità

Il sussidio straordinario è un intervento introdotto per porre rimedio a situazioni di particolare disagio economico o sociale tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi da parte dello studente universitario con il fine ultimo di consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i più alti gradi degli studi in conformità art. 34 Costituzione e alla L.R. 4 del 20 febbraio 2017.

Il sussidio ha carattere di straordinarietà ed è pertanto erogabile una sola volta per l'intera carriera universitaria.

Art.2 Destinatari del beneficio

Possono presentare domanda di sussidio straordinario per l'anno accademico 2023/2024, gli studenti italiani e stranieri in situazioni di eccezionale disagio economico o/e sociale previsti dal presente bando all'art. 3, iscritti ai corsi di studio, che si riportano qui di seguito:

- ai corsi di laurea di primo e secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico in attuazione del Decreto 509/99, sostituito dal Decreto Miur n. 270 del 22/10/2004 (Università degli Studi di Camerino, Macerata, Urbino e Politecnica delle Marche di Ancona);
- ai corsi di primo e secondo livello previsti dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99 (ISIA di Urbino, Accademia di Belle Arti di Urbino e Macerata, Conservatorio di musica di Pesaro e Fermo afferenti rispettivamente il presidio di Urbino e Macerata);
- ai corsi Poliarte - Politecnico delle arti applicate all'impresa di cui al D.MIUR n. 623/2016 e alla convenzione DDPF n. 14 del 07/03/2017;
- ai corsi di specializzazione di durata almeno biennale attivati presso le sedi universitarie di Urbino Macerata Ancona e Camerino (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Dlgs 4 agosto 1999, n. 368);
- ai corsi di dottorato di ricerca eventualmente attivati dalle università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/99 o di altra analoga provvidenza;
- alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona, riconosciuta con decreto MIUR 24-09- 2003 e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la Regione Marche.

Art. 3 Requisiti

Ai fini della idoneità al beneficio straordinario possono presentare la relativa domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- Regolare iscrizione nell'anno accademico in corso al momento della domanda in uno dei corsi di studio elencati al precedente articolo;
- Situazioni di particolare disagio economico, familiare e/o personale dovuto a fatti o accadimenti previsti dal successivo art. 4, opportunamente documentati e verificatasi in data successiva al 01/01/2023;
- Possesso dei seguenti requisiti economico/patrimoniali:
 - ISEE inferiore o uguale a 30.000,00
 - ISPE inferiore o uguale 62.500,00Il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione.
- Possesso dei seguenti requisiti di merito (solo per gli iscritti ad un anno successivo al primo):
 - raggiungimento di almeno 10 crediti nell'anno accademico precedente.

Art. 4 Situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico, personale e/o familiare

Gli eventi da cui può derivare la situazione di particolare ed eccezionale disagio economico, personale e/o familiare dello studente rilevanti ai fini dell'idoneità al sussidio straordinario possono essere:

1. gravi patologie dello studente (malattia grave certificata e cause comparabili);

2. gravi patologie o decessi di familiari conviventi con lo studente (decesso o malattia grave, certificati, di un componente il nucleo familiare e cause comparabili, con documentata necessità di assistenza);
Tra le malattie riconosciute ai fini del sussidio sono comprese:
 - quelle per cui si attesta uno stato di inabilità al lavoro;
 - quelle per cui si attesta un'inabilità con percentuale superiore al 66%;
 - quelle per cui si attesta un'inabilità riconosciuta da una competente commissione ai sensi della L. 104/1992.
3. grave ed imprevedibile peggioramento delle condizioni economiche familiari o personali dello studente dimostrate dall'ISEE corrente (licenziamento; dimissioni; cassa integrazione; perdita di un trattamento previdenziale, assistenziale, indennitario; cessazione attività lavorativa dello studente o di un componente il nucleo familiare il cui apporto economico, in misura unica o principale, contribuiva in maniera rilevante a formare il reddito della famiglia ...);
Peggioramento condizione economica. Se la motivazione della domanda di sussidio straordinario consiste nel peggioramento della condizione economica, deve trattarsi di una perdita di reddito superiore al 25% oppure in una riduzione del patrimonio superiore al 20% accertate dall'ISEE CORRENTE.
L'Isce Corrente permette di aggiornare i dati di reddito e patrimoniali riferiti agli ultimi 12 mesi rispetto alla Attestazione ISEE Ordinario Universitario dell'anno in corso che riporta le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare.
4. eccezionali calamità naturali, che hanno provocato gravi danni ad abitazioni o al patrimonio familiare dello studente (danni documentati).
5. altre situazioni di disagio sociale o personale documentate dalla PA o da altre Istituzioni con emissione di certificato o attestazione.

Art. 5 Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso

- **Attestazione ISEE specifica per "Prestazioni per il diritto allo studio universitario e ISEE corrente** per la casistica elencata all'art. 4 comma 3 (grave ed imprevedibile peggioramento delle condizioni economiche familiari o personali dello studente)
- **Studenti stranieri – Calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato**
Gli studenti stranieri non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario che presentino la relativa documentazione di seguito descritta in **originale e formato cartaceo** agli sportelli del Diritto allo studio di ogni presidio territoriale di Erdis Marche. Sono esonerati dalla presentazione solo nel caso in cui abbiano già presentato tale documentazione in originale per i bandi indetti da Erdis per l'a.a. 2023/2024.
La documentazione dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e legalizzata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio. Per i paesi che hanno aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961 è ammesso l'utilizzo dell'appostile in luogo della legalizzazione dell'Ambasciata italiana. Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale. Per i paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana la documentazione sopra indicata può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture. La documentazione dovrà attestare:
 - a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda. In caso di morte di uno dei genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione attestante l'evento. In caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un certificato che attesti tale condizione. È ugualmente necessaria apposita documentazione in caso di abbandono del genitore o di pronuncia da parte della competente autorità di allontanamento dello stesso dalla residenza familiare;

- b) il reddito percepito da ogni componente il nucleo familiare espresso nella moneta del proprio paese nell'anno d'imposta 2022; in caso di assenza di reddito per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione. Nel caso vi siano difficoltà a documentare tale assenza di reddito deve essere presentata documentazione giustificativa come, ad esempio, certificato che attesti lo stato di disoccupazione, l'occupazione di addetto ai servizi domestici (casalingo/a) o la condizione di studente/ssa;
- c) la descrizione di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2022 con indicazione del valore definito ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159/13; in caso di assenza di patrimonio per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;
- d) la descrizione del patrimonio mobiliare costituito dalle componenti specificate all'art. 5 comma 4 del DPCM 159/13, detenute all'estero possedute alla data del 31/12/2022 oppure il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno da ogni componente il nucleo familiare. La documentazione relativa al patrimonio mobiliare rilasciata da Istituti bancari e assimilati è dispensata dalla legalizzazione dell'Autorità diplomatica italiana competente per territorio fermo restando l'obbligo della traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata da un traduttore ufficiale;
- e) fotocopia del permesso di soggiorno, per l'a.a. 2023/2024, rilasciato dall'Autorità di P.S. preposta. Per gli studenti provenienti da stati membri dell'Unione Europea è necessario presentare la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, ma non è richiesta la legalizzazione.

Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 115 del 28/2/2023 devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

La relativa certificazione è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ISEE ed ISPE ad euro "zero".

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti a cui sia stato riconosciuto lo status di apolide o lo status di "rifugiato", lo status di "protezione sussidiaria" o lo status di "protezione temporanea" ex Dpcm del 28/3/2022, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13 e quindi sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini Isee. Tali studenti devono allegare alla domanda la copia del certificato che attesta il riconoscimento del loro status.

Gli studenti richiedenti la protezione internazionale sono tenuti alla presentazione della relativa documentazione ufficiale di richiesta. Anche per questi studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13 e quindi sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini Isee.

- **Documento di riconoscimento**

Gli studenti privi di documento di riconoscimento italiano non residenti in Italia e gli studenti minorenni dovranno trasmettere (mediante upload nella procedura di domanda on line) un documento di riconoscimento in corso di validità.

- **Documentazione attestante la situazione di disagio economico sociale e personale** dichiarata in domanda e riconducibile ad una delle situazioni previste all'art. 4 del presente bando. (Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana,

oppure da un traduttore ufficiale. Per i paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana la documentazione sopra indicata può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture.)

Art. 6 Limiti e incompatibilità

Gli eventi che possono giustificare la domanda di beneficio straordinario devono essersi verificati in data successiva al 01/01/2023 ed entro la data di pubblicazione del presente bando.

Il sussidio straordinario è incompatibile con altre borse di studio.

E' esclusa la responsabilità dell'ente per la perdita di qualsiasi altro beneficio di natura economica percepito dallo studente a seguito dell'erogazione del sussidio.

Art. 7 Cause di Esclusione

Saranno esclusi gli studenti:

- che percepiscono altre borse di studio erogate da ERDIS Marche;
- che non rispettano anche solo uno dei requisiti elencati all'art. 3 del presente bando;
- che presentano eventi di disagio economico familiare e personale avvenuti in data precedente al 01/01/2023;
- che non allegano la documentazione prevista dall' art. 5 del presente bando.

Art.8 Importo del sussidio

L'importo massimo del sussidio straordinario ammonta ad € 1.500,00 per studente.

Per gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale l'importo sarà erogato nella misura del 50%.

L'erogazione del beneficio a favore degli studenti che saranno valutati idonei e beneficiari, a seguito di valutazione da parte di apposita commissione, avverrà nei limiti delle disponibilità economiche stanziare da Erdis, pertanto, l'importo del sussidio per ciascuna domanda verrà riproporzionato in base al numero di domande valutate idonee ad ottenere il sussidio fino ad esaurimento fondi.

L'importo totale dei fondi a disposizione per i sussidi straordinari per l'A.A. 2023/2024 è stabilito in € 30.740. L'eventuale residuo verrà accantonato e utilizzato nei successivi bandi straordinari per i susseguenti anni accademici.

Art. 9 Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di sussidio straordinario va presentata per l'anno accademico 2023/2024, pena esclusione dal concorso, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando rispettando le modalità di seguito descritte.

La domanda dovrà pervenire tramite le stesse modalità di presentazione della domanda di borsa di studio ordinaria, inserendo nel portale presente sul sito dell'ente alla sezione AREA RISERVATA - ERDIS: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Richiesta di Benefici e Servizi domanda di sussidio straordinario_ corredata dalla documentazione a comprova di quanto dichiarato.

Autenticazione al sito web

Autenticazione tramite Spid (livello 2 o 3), CIE, CNS, CNS/TS

Per accedere alla domanda online è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (livello 2 o livello 3), della Carta di Identità Elettronica (CIE), della Carta nazionale servizi (CNS), o della Carta nazionale servizi/tessera sanitaria (CNS/TS). La Carta di identità elettronica (CIE) permette di accedere anche utilizzando smart phone o tablet tramite l'app CielD.

Autenticazione studenti internazionali privi di un documento di riconoscimento italiano non residenti in Italia e studenti minorenni:

Tali studenti potranno ottenere le credenziali per l'accesso alla domanda online accreditandosi attraverso la procedura messa a disposizione sul sito dell'Ente. Le credenziali ottenute consentiranno una autenticazione DEBOLE dello studente. Tali studenti dovranno:

1. Compilare e confermare la domanda on line.
2. Effettuare l'upload sulla procedura della domanda on line della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Tali studenti dovranno successivamente trasmettere ad ERDIS il proprio codice fiscale ottenuto dall'Agenzia delle Entrate necessario per la fruizione dei servizi.

Lo Spid richiesto per accedere alla domanda on line deve essere di livello 2 o livello 3 tale da consentire una "Autenticazione FORTE".

Compilare la domanda on line "SUSSIDI STRAORDINARI A.A. 2023/2024";

Confermata la domanda, deve essere obbligatoriamente integrata accedendo all'area, CARICA DOCUMENTI i seguenti documenti:

- Documenti che comprovano l'evento indicato nella domanda e che ha causato lo stato di particolare ed eccezionale disagio (certificati medici, di ricovero, di decesso, lettere di licenziamento, cassa integrazione, ecc...);
- Attestazione Isee o ricevuta DSU specifica per prestazioni diritto allo studio oltre ad Isee corrente 2023 solo se si rientra nel caso previsto all'art. 4 comma 3 "grave ed imprevedibile peggioramento delle condizioni economiche familiari o personali dello studente dimostrate dall'ISEE corrente";
- Documento di riconoscimento per chi ha effettuato l'autenticazione DEBOLE.

Riguardo alla documentazione per gli studenti stranieri andrà presentata agli sportelli in formato cartaceo e originale solo qualora non l'avessero già presentata per i bandi indetti da Erdis per l'A.A. 2023/2024.

La documentazione dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e legalizzata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio. Per i paesi che hanno aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961 è ammesso l'utilizzo dell'apostille in luogo della legalizzazione dell'Ambasciata italiana. Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale. Per i paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana la documentazione sopra indicata può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture.

In fase istruttoria, potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato.

Erdis si riserva di effettuare i controlli sulle dichiarazioni fornite circa il possesso dei requisiti.

Lo studente può modificare personalmente la sua pratica, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 10 Valutazione delle domande

Tutte le domande regolarmente pervenute entro il termine di cui al precedente articolo, saranno valutate dalla commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale di Erdis.

La commissione valuterà le domande verificando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'art. 3 ai fini dell'ammissione.

Il sussidio sarà attribuito agli aventi diritto fino alla concorrenza dello stanziamento assegnato. Successivamente all'approvazione dell'elenco dei beneficiari di sussidio straordinario sarà pubblicato un avviso sul sito internet dell'Ente e lo studente interessato potrà consultare l'Esito nella propria area riservata sul Portale dello Studente_ Esiti Graduatorie.

Art. 11 Modalità di pagamento

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di una migliore gestione del servizio di erogazione, i pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente:

- mediante accredito su conto corrente bancario o postale con codice IBAN intestato o cointestato allo studente;
- mediante accredito su carta prepagata con codice IBAN intestato o cointestato allo studente.

Il codice IBAN dovrà essere comunicato al momento della compilazione della domanda.

Art.12 Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) denominato in seguito anche “GDPR” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR i dati personali forniti ad ERDIS Marche – Ente regionale per il diritto allo studio universitario saranno trattati per soli fini istituzionali.

Titolare del trattamento e Rpd

Il Titolare del trattamento è ERDIS Marche – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del legale rappresentante, il Direttore generale. I dati di contatto del Titolare sono: Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970 e-mail: privacy@erdis.it; Pec: erdis@emarche.it tel: 0722 35191 Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD – DPO) è l’Avv. Emanuele Florindi. e-mail: dpo@erdis.it, Pec: erdis@emarche.it; emanuele.florindi@avvocatiperugiapec.it.

Interessati al trattamento

Coloro che partecipano al Bando di concorso per l’assegnazione di sussidi straordinari.

Tipologia di dati trattati

Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”), ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR) Categoria di dati particolari - quali origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale o orientamento sessuale della persona (art. 9 del GDPR)

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 ERDIS in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento. In particolare, i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento di un insieme di operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, di cui alla legge regionale n. 4/2017 per le seguenti finalità:

- a) elaborazione dell’elenco dei beneficiari per l’assegnazione dei sussidi straordinari;
- b) conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria ERDIS potrà, inoltre, trattare i dati per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

c) erogazione di altri contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;

In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei e anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati in appositi archivi documentali/Server. ERDIS adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento. I dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l’art. 32 del Regolamento UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

Categorie di dati per la valutazione dei requisiti economici

A norma dell’art.14 del GDPR si informa che per la finalità indicata sotto le lettere a) ERDIS per valutare il possesso dei requisiti economici necessari dovrà acquisire il valore ISEU, la composizione del nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca dati dell’INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

Particolari categorie di dati

Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, previo esplicito consenso, manifestato nella domanda di beneficio, particolari categorie di dati quali: - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato); - stato di salute (in caso di stato di gravidanza o per studenti diversamente abili); - dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti); - vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di ERDIS, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. ERDIS può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. I dati possono essere comunicati alla Regione Marche, alle Università degli Studi, alle Istituzioni AFAM, ad altre Istituzioni universitarie, all’INPS, all’Agenzia delle Entrate, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Difesa, all’Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (Andisu), nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per finalità di controllo, di statistiche o di ricerca o necessari alla predisposizione del tesserino di riconoscimento ERDIS. I dati personali potranno essere comunicati anche ad amministrazione pubbliche e aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività necessarie a supporto dell’erogazione dei servizi. I dati forniti saranno messi a disposizione dell’Autorità di Certificazione e dell’Autorità di Audit per l’adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei. Potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es.: MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es.: Corte dei conti, Guardia di finanza) per l’espletamento delle loro funzioni

istituzionali. ERDIS si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione richiesta. La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti da ERDIS avvengono su server ubicati all'interno dei Presidi territoriali e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati ai soli fini della prestazione richiesta. I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra e dietro espresso consenso dell'interessato potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo). I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali inerenti all'anagrafica saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l'utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti di ERDIS.

Diritti dell'interessato

L'interessato al trattamento ha diritto di richiedere ad ERDIS, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR: accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati da ERDIS e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- alla portabilità dei dati personali che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Modalità di esercizio dei diritti

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: dpo@erdis.it o una PEC a: erdis@emarche.it emanuele.florindi@avvocatiperugiapec.it

Reclamo

Il reclamo può essere proposto all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR e di richiedere una verifica all'Autorità stessa. Informazioni e istruzioni per la presentazione e l'invio, nonché il modulo di reclamo sono pubblicati nel sito del Garante nella sezione Reclami al seguente link: [Reclami - Garante Privacy Obbligo di conferimento dei dati.](#)